REGOLAMENTO (CE) N. 1630/2000 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2000

che modifica il regolamento (CEE) n. 2131/93 che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1510/2000 della Commissione ([2]), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 ([4]), fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 prevede che nel caso di una vendita sul mercato interno le offerte devono essere formulate con riferimento alla qualità tipo.

(3) Il regolamento (CE) n. 1253/1999 del Consiglio ([5]) ha abrogato la nozione di qualità tipo. Occorre pertanto sostituirla con una dichiarazione equivalente.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è sostituito dal testo seguente:

«1. Nel caso di una vendita sul mercato della Comunità, le offerte sono formulate con riferimento ad una qualità di cereali che non dia luogo, qualora vi siano offerte all'intervento, ad alcun adeguamento di prezzo.

Se la qualità dei cereali non corrisponde alla qualità di cui al primo comma, il prezzo d'offerta preso in considerazione è adeguato applicando le maggiorazioni o le detrazioni stabilite a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1766/92.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([1]) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
([2]) GU L 174 del 13.7.2000, pag. 11.
([3]) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.
([4]) GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.
([5]) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.